



*Consiglio Regionale della Puglia*

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, N. 53

**“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”**



LEGGE REGIONALE

**“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53*

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente:

“1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:

- a) RSA estensiva;
- b) RSA di mantenimento.”



**Art. 2**

*Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017*

1. All'articolo 3 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'alinea del comma 1, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
  - b) all'alinea del comma 2, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
  - c) all'alinea del comma 3, le parole: "RSA a media intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA di mantenimento".

**Art. 3**

*Modifica all'articolo 4 della l.r. 53/2017*

1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato.

**Art. 4**

*Modifica all'articolo 6 della l.r. 53/2017*

1. All'articolo 6 della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:
  - a) al comma 1, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: "corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.", sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento."

**Art. 5**

*Modifiche all'articolo 7 della l.r. 53/2017*



1. All'articolo 7 della l.r. 53/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale;", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento;".
- b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale,", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento,".

Art. 6

*Integrazioni all'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9*

1. All'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 7, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), è inserito il seguente:  
"7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario Cosimo Loizzo)



*Consiglio Regionale della Puglia*

5

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI  
(Domenico De Giosa)



*Consiglio Regionale della Puglia*

6

E' estratto del verbale della seduta del 13 novembre 2018 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI  
(Domenico De Giosa)